



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA RISCHI INDUSTRIALI

Prot. n. DCPST/A4/RS/3000

Roma, 15 novembre 2005

Ai Direttori Regionali dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
LORO SEDI

OGGETTO: Riesame del rapporto di sicurezza ai sensi dell'art.8 del D.Lgs.334/99.
Chiarimenti.

In relazione ad alcuni quesiti concernenti le modalità ed i tempi di ripresentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art.8 del D.Lgs.334/99, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Ai sensi del combinato disposto dei commi 6, lettera d), e 7, lettera a), del citato art.8, i gestori degli stabilimenti esistenti, per i quali è stato presentato il rapporto di sicurezza entro il 13 ottobre 2000, sono tenuti a riesaminarlo entro i cinque anni successivi e a ripresentarlo ai Comitati di cui all'art.19 dello stesso decreto legislativo.

Ai sensi dell'art.21 del D.Lgs.334/99, il Comitato, ricevuto il rapporto di sicurezza, avvia l'istruttoria per procedere alla valutazione del rapporto stesso e adotta il provvedimento conclusivo.

Tra i casi che si possono verificare, vengono esaminati quelli seguito riportati:

1. Situazione immutata

Qualora non sia stata apportata alcuna modifica, il gestore potrà presentare il rapporto di sicurezza "edizione 2005" corredato dalla documentata dichiarazione attestante che nulla è mutato rispetto alla precedente "edizione 2000".

In questo caso, il C.T.R. potrà prendere atto di quanto sopra in una apposita seduta nella quale potrà essere formalizzato l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art.21, comma 2.

Successivamente, effettuate le verifiche ritenute necessarie, comprendenti anche l'acquisizione e l'esame di informazioni supplementari e gli eventuali accertamenti sopralluogo, si potrà procedere alla formulazione delle conclusioni.



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA RISCHI INDUSTRIALI

2. Modifiche non comportanti aggravio

Qualora, invece, siano state apportate modifiche non comportanti aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi dell'art.2 del D.M. 9 agosto 2000, il gestore dovrà tenerne conto in occasione dell'aggiornamento quinquennale "edizione 2005", così come indicato dall'art.4, comma 2, dello stesso D.M. 9 agosto 2000.

Il C.T.R, anche in tal caso, dovrà avviare l'istruttoria di cui all'art.21, comma 2, del D.Lgs.334/99 ed effettuare le opportune verifiche finalizzate all'accertamento dell'inventario aggiornato delle sostanze pericolose detenute, nonché all'accertamento della revisione biennale del documento che definisce la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti di cui all'art.7, comma 4, del D.Lgs.334/99 e dell'aggiornamento, contestuale alla realizzazione delle modifiche, della scheda di informazione di cui all'allegato V del D.Lgs.334/99 (cfr. art.2 del D.M. 9 agosto 2000).

3. Nuovi stabilimenti e modifiche di stabilimenti esistenti comportanti aggravio del precedente livello di rischio

Nei casi di nuovi stabilimenti o modifiche di stabilimenti esistenti comportanti aggravio del precedente livello di rischio ai sensi dell'art.1 del D.M. 9 agosto 2000, per i quali sia stato presentato, successivamente al 13 ottobre 2000, il rapporto definitivo di sicurezza, il gestore potrà esimersi dal presentare l'aggiornamento "edizione 2005" in quanto presso il C.T.R. risulta in essere, o conclusa da meno di cinque anni, una istruttoria avviata ai sensi dell'art.21, comma 3, del D.Lgs.334/99.

Qualora, tuttavia, il gestore di uno stabilimento esistente non intenda dare seguito al progetto di modifica (circostanza che, nei casi dubbi, dovrà essere accertata), ricorre, anche per tale gestore, l'obbligo di presentazione dell'aggiornamento, come nei casi esaminati nei precedenti punti 1 e 2.



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA RISCHI INDUSTRIALI

Chiarito quanto sopra, si invitano le SS.LL., in qualità di Presidenti dei C.T.R., a voler adottare tutte le misure ritenute necessarie ad effettuare una ricognizione della situazione presente sul territorio di competenza finalizzata a verificare la correttezza delle azioni intraprese dai gestori in materia di rappresentazione del rapporto di sicurezza, sollecitando l'adempimento nel caso in cui vengano rilevate eventuali difformità.

Analoga sollecitudine dovrà essere posta nell'espletamento dei compiti di competenza relativi, in particolare, alle procedure per le valutazioni dei rapporti di sicurezza aggiornati, le cui conclusioni vanno formulate nel rispetto dei tempi previsti del più volte citato art.21 del D.Lgs.334/99.

Si richiama a tale proposito il contenuto della Lettera Circolare Prot.n.DCPST/A4/RS/2300 del 15 settembre 2005, e del punto A) in particolare, per sottolineare che eventuali problemi di carattere organizzativo (dovuti, ad esempio, alla necessità di sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro incaricato dell'istruttoria preliminare), non devono ritardare e non possono inficiare il lavoro già svolto e che l'azione amministrativa deve essere correttamente portata a termine senza discapito né per gli interessi privati né per la sicurezza delle persone e la salvaguardia dell'ambiente.

Nel ricordare, altresì, i compiti in materia di vigilanza e controllo che i C.T.R. sono chiamati a svolgere nel settore in argomento, nonché il contenuto dell'art.27 del D.Lgs.334/99, commi 1 e 6 in particolare, si confida nell'attuazione di quanto indicato.

IL VICE-CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
ISPETTORE GENERALE CAPO DEL C.N.VV.F.
(MAZZINI)